

Publicato il 22/06/2026

N. 11418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04713/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4713 del 2026, proposto da
La Casa di Maria Maddalena Odv, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

per l'annullamento

1) della nota Protocollo nr 365309 - del 07/04/2026, con la quale è stata respinta l'istanza del 30/03/2026 di annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo

- Settore della “La Casa di Maria Maddalena ODV Via Falzarego 20 - 00048 Nettuno CF: 97961310584;
- 2) della Determinazione di diffida n. G08390/2024, pubblicata sul BURL. n. 51 del 25/06/2024;
 - 3) della Determinazione di rettifica n. G08745/2024, pubblicata sul BURL n. 53 del 2.7.24;
 - 4) della Determinazione di cancellazione. n. G17795/2025, pubblicata sul BURL n. 107 del 30.12.2025;
 - 5) Determinazione di rettifica n. G00968 29.01.2026, pubblicata sul BURL n. 10 del 03.02.2026;
 - 6) degli atti presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Lazio;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che parte ricorrente ha adito l'intestato T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti di cui in epigrafe;
- che nel costituirsi in giudizio l'amministrazione territoriale regionale resistente ha *in limine* testualmente eccepito “*che l'impugnazione della nota di cui al prot. n. 365309 del 7 aprile 2026 risulta comunque tardiva, nella misura in cui essa si pone quale atto meramente confermativo ed esplicativo di precedenti determinazioni (Determinazione di cancellazione n. G17795/2025, Determinazione di rettifica n. G00968/2026) già idonee a ledere la sfera giuridica della ricorrente e diventate*

*inoppugnabili per decorso dei termini di impugnazione. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, non è consentito eludere il termine decadenziale di impugnazione di un provvedimento amministrativo mediante l'autonoma contestazione di un atto successivo che si limiti a ribadire, chiarire o dare esecuzione a determinazioni ormai definitive. In particolare, la Determinazione Dirigenziale n. G17795 del 29/12/2025, di cancellazione dal RUNTS, è stata pubblicata sul BURL n. 107 supplemento 1 del 30/12/2025, acquisendo piena efficacia ed idoneità lesiva già da tale data. Pertanto, il termine decadenziale di sessanta giorni è spirato in data 28 Febbraio 2026.”; quindi, nel merito *ex adverso* dedotto, la piena legittimità della pubblicazione nel BURL dei tutti gli atti presupposti del procedimento in questione, ivi compresa la presupposta diffida rimasta inadempita (*i.e.*, determinazione n. G08390/2024 come rettificata dalla determinazione n. n. G08745/2024), atteso che “l’indirizzo di posta elettronica ordinaria del legale rappresentante non può essere di certo utilizzato per la valida notifica di atti amministrativi e, per di più, essendo esso registrato nella specifica sezione relativa al deposito bilanci, correttamente veniva utilizzato solo per il deposito bilanci. [...] L’Ente, infine, asserisce di non aver conosciuto la Determinazione di cancellazione se non in data 28.03.2026 e solo a seguito di comunicazione di un funzionario del comune di Nettuno. In verità, la cancellazione è stata inviata all’ente in data 22.01.2026 all’indirizzo PEC dello studio professionale (unico indirizzo presente in piattaforma), stante la mancata indicazione, tuttora persistente, della PEC intestata all’ente stesso (come richiesto obbligatoriamente dal DM 106/2020)”;*

Trattenuta la causa in decisione all’udienza del 10.6.2026;

Visto l’art. 74 c.p.a., secondo il quale “nel caso in cui ravvisi la manifesta [...] irricevibilità del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;

Ritenuto il ricorso irricevibile perché tardivo, essendo decorso in data 26 febbraio 2026 il termine decadenziale atteso che l’atto impugnato ha natura meramente confermativa rispetto a quelli presupposti, non essendo stata aperta alcuna istruttoria di natura valutativa, i quali ultimi risultano

legittimamente comunicati alla parte ricorrente mediante pubblicazione nel BURL ai sensi degli art. 8 (*“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”*) e 21-bis (*“Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal Codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”*) della l. n. 241/1990, nonché dell’articolo 1, comma 111 della l.r. 12/. 2011 (*“Il Bollettino ufficiale telematico della Regione, di seguito denominato BUR, è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti di alta amministrazione nonché di altri atti della Regione ed è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, nell’apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Lazio, con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti”*) stante *“la mancata indicazione, tuttora persistente, della PEC intestata all’ente stesso”* - circostanza fattuale non contestata – che ha reso se non impossibile, comunque eccessivamente gravosa la notifica individuale da parte degli uffici amministrativi. Ciò anche in ragione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le parti e di non aggravamento del procedimento amministrativo, che impongono non solo alla p.a., ma anche al privato, di non rendere inefficiente l’azione amministrativa: il che, nella fattispecie, si declina nel senso che, stante il numero enorme delle associazioni interessate, non ricadeva in capo agli uffici regionali l’onere di ricercare altrove (ad esempio presso altri registri) la pec istituzionale per ogni interessata, quanto piuttosto era obbligo delle stesse di indicarla nel RUNTS; Atteso che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara manifestamente tardivo perché irricevibile.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO